

Contratti di sviluppo

AGROINDUSTRIALE

**DECRETO 9 dicembre 2014 pubblicato sulla GU n.23 del 29.01.2015 e ss.mm.ii.
Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n.
651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n.
112/2008**

Direttiva Ministeriale 19 marzo 2021 pubblicata in GU n.82 del 06.04.2021

BENEFICIARI

I beneficiari delle agevolazioni sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata "soggetto proponente", le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate "aderenti", i soggetti **partecipanti** agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.

In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' imprese, il proponente ne assume la responsabilita' verso l'Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica. I soggetti, sin alla data di presentazione della istanza di accesso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
- f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- g) esclusivamente per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al Titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, non avere effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

PROGRAMMI AMMISSIBILI

Il contratto di sviluppo **agroindustriale** deve riguardare esclusivamente **la realizzazione di progetti di investimento nel settore di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**.

La proposta di contratto di sviluppo **agroindustriale** può avere ad oggetto un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.

I progetti devono essere volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:

- a) creazione di nuove unità produttive;
- b) ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
- c) riconversione di una unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a 4 cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
- d) ristrutturazione di una unità produttiva esistente intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Non sono ammissibili i progetti di investimento:

- a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
- b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione;
- c) realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore;
- d) costituiti da investimenti di mera sostituzione.

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo (proponente + aderenti) **non può essere inferiore a 7,5 milioni di euro.**

Nell'ambito del programma di sviluppo presentato da più Soggetti, **il soggetto proponente, Capofila, deve prevedere spese ammissibili pari almeno a 3 milioni di euro** (a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale).

Gli altri **aderenti devono prevedere investimenti di importo pari almeno a 1,5 milioni di euro.**

PROCEDURA FAST TRACK

Sono previste due procedure distinte di **Fast Track** per i programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica. La procedura Fast Track implica una corsia preferenziale per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte:

1. Accordi di Sviluppo

Tale procedura è attivabile **programmi di grandi dimensioni** che prevedono investimenti per almeno **€ 20 Milioni**. Per poter attivare tale procedura è necessario riscontrare la presenza di almeno **due** dei seguenti elementi distintivi:

1. un significativo impatto occupazionale,
2. la capacità di attrazione degli investimenti esteri,
3. la coerenza con le direttrici di Industria 4.0,
4. rilevante impatto ambientale.

La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

2. Accordi di Programma

È altresì possibile attivare una procedura denominata **Accordo di Programma**, la quale deve essere sottoscritta tra il Ministero, le Regioni, gli enti pubblici e le imprese interessati ed Invitalia, e che concede una parte delle risorse rese disponibili agli investimenti di “rilevante e significativo impatto” sulla competitività del sistema produttivo dei territori.

Per poter attivare tale procedura il programma deve necessariamente essere ubicato in un’area di crisi, oppure deve riscontrare almeno **due** dei seguenti requisiti:

1. ubicazione in un’area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento;
2. recupero o riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma;
3. idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
4. rilevante presenza dell’impresa sui mercati esteri;
5. importanti innovazioni di prodotto o di processo (in coerenza con le direttrici di Industria 4.0);

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di programma riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nell’ambito della valutazione dei predetti requisiti deve essere necessariamente considerata la capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali”

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili che devono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni nel limite del 10% dei costi totali ammissibili del progetto di investimento;
- b) opere murarie e assimilate nel limite del 40% dei costi totali ammissibili del progetto di investimento;
- c) infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato;
- e) l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- f) consulenze connesse al progetto d'investimento, nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile del progetto d'investimento.

Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. Non è, inoltre, ammessa l'IVA sulle spese concedibili, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione italiana in materia.

DURATA DEI PROGRAMMI

I progetti devono essere **avviati successivamente** alla presentazione della domanda di accesso o, nel caso in cui i progetti sono soggetti a notifica, successivamente alla decisione della Commissione europea sull'aiuto ad hoc.

La notifica individuale e la successiva autorizzazione da parte della Commissione è necessaria nel caso in cui i costi ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro o nel caso in cui l'importo dell'aiuto sia superiore a 12 milioni di euro.

Per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolate ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del

progetto.

Il programma di sviluppo deve essere **concluso entro 36 mesi** dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni. Può essere richiesta una proroga alla conclusione del programma di massimo 12 mesi.

MISURA E CONDIZIONI DI INTERVENTO

Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni:

- contributo a fondo perduto in conto impianti
- finanziamento agevolato

Le imprese sono obbligate ad apportare un contributo finanziario attraverso risorse proprie o finanziamento esterno, privo di sostegno pubblico, per almeno il 25% del totale delle spese ammissibili.

Dimensione di Impresa	Regioni di cui all'art. 171 lett. c) degli Orientamenti Agricoli	Altre Aree
Piccole Imprese	50% ESL	40% ESL
Medie Imprese	50% ESL	40% ESL
Grandi Impresa	50% ESL	40% ESL

TITOLO III PROGETTI DI RICERCA SVILUPPO E INNOVAZIONE

Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

Possono essere **destinatari**:

- a) le imprese operanti in tutti i settori di attività tranne quelli non ammissibili (si veda ALL. 1) ad eccezione agricoltura, silvicoltura e pesca che possono accedere solo in qualità di imprese aderenti.
- b) organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Sono **agevolabili i costi** riguardanti:

- a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca e sviluppo;
- b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) le spese generali nella misura massima del 50% delle spese del personale di cui alla lettera a);
- e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.

Le agevolazioni concedibili nella forma di:

- contributo a fondo perduto alla spesa
- finanziamento agevolato
- contributo in conto interessi.

sono riassunte nella tabella seguente:

Tab. 4 - Contratto di sviluppo - incentivi per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

Dimensione d'impresa	Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione		
	Progetti di ricerca industriale*	Progetti di sviluppo sperimentale*	Progetti di innovazione
Piccola	70% ESL	45% ESL	50% ESL
Media	60% ESL	35% ESL	50% ESL
Grande	50% ESL	25% ESL	15% ESL

La forma dell'agevolazione sarà definita in fase negoziale.

*L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a una intensità massima dell'80% dei costi ammissibili se è soddisfatta **una delle seguenti condizioni**:

- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili;
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

ITER

L'iter istruttorio prevede:

1. Presentazione domanda di agevolazione
2. Negoziazione
3. Rilascio della determinazione di concessione delle agevolazioni (se istruttoria e negoziazione si concludono positivamente).

Con decisione della commissione Europea del 16 dicembre, il regime è stato prorogato al 31.12.2022.

Disposizioni particolari a seguito della Direttiva Ministeriale 19 marzo 2021 pubblicata in G.U. n.82 del 06.04.2021

I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati:

- alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini del rispetto dei limiti dimensionali pari ad euro 7,5 milioni per l'ammissibilità del programma di sviluppo e per i singoli progetti di investimento del soggetto proponente e delle eventuali imprese aderenti, sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini della verifica dei predetti limiti dimensionali, non vengono computati gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità, per i quali non sono previsti limiti dimensionali minimi.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete; ogni impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il progetto di investimento riguardante l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall'impresa aderente deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l'accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento.

ALL. 1

Le imprese operanti nei seguenti settori non possono presentare programmi di Ricerca e Sviluppo sul TITOLO III.

- a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attività di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007
- c) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al decreto DM 09.12.2014;
- d) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- e) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- l) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al decreto DM 09.12.2014;
- m) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- n) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- o) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al decreto DM 09.12.2014